



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 3/2012

Castelfranco Veneto, 18 gennaio 2012

Oggetto: MODIFICHE IN MATERIA DI COLLEGIO SINDACALE DI SPA E DI SRL

Le Legge di stabilità per il 2012 (L. n.183/2011) ha introdotto alcune novità in materia di organi di controllo delle Spa ed Srl, prevedendo la possibilità di attribuire le funzioni di vigilanza e di revisione legale a un Sindaco Unico in alternativa al Collegio Sindacale. L'effetto di questa norma è di consentire la sostituzione dell'organo collegiale con un organo monocratico, al ricorrere di particolari condizioni. Il Revisore Unico dovrà rispondere ai requisiti di eleggibilità ed essere iscritto al registro dei Revisori Legali.

Le modifiche nelle Spa

La novità che coinvolge la veste societaria di S.p.A. non elimina l'obbligo già esistente della nomina dell'organo di controllo, ma aggiunge un ultimo comma all'art. 2397 C.C. per il quale l'organo di controllo può assumere forma di Revisore Unico, ossia costituito da un singolo soggetto.

Requisito fondamentale per accedere alla facoltà di nomina del revisore unico è che l'ammontare dei ricavi o del Patrimonio netto alternativamente, siano inferiori al valore di € 1 milione.

Tale possibilità è comunque subordinata alla condizione inderogabile che il Revisore Unico sia previsto statutariamente.

Quando sono superati entrambi i parametri riferiti al fatturato e al Patrimonio netto, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'organo di controllo deve essere necessariamente a composizione collegiale.

Una Spa di nuova costituzione, che lo preveda nello statuto, potrà nominare il Sindaco Unico ma nel momento in cui saranno superati entrambi i parametri dimensionali di ricavi e Patrimonio netto dovrà tempestivamente nominare il Collegio Sindacale. Questa variazione dovrà avvenire nell'assemblea di approvazione del bilancio dal quale risulta tale superamento.

Le modifiche nelle Srl

Rispetto alla situazione ante modifiche, la Legge di stabilità complica notevolmente la disciplina dei controlli nella Srl. Sostituendo l'art. 2477 del codice civile, si rendono di

fatto necessari i tre seguenti passaggi, e questo per stabilire se si debba nominare un organo di controllo e, se sì, quale struttura questo possa assumere:

1. Verificare se la Srl è obbligata alla nomina dell'organo di controllo (Collegio sindacale o Sindaco unico); ciò accade quando:
 - a. il capitale sociale è pari o superiore a € 120.000;
 - b. per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre seguenti parametri:
 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000;
 - Attivo dello Stato patrimoniale: € 4.400.000;
 - Dipendenti impiegati in media: 50 unità;
 - c. la società è obbligata a redigere il bilancio consolidato;
 - d. la società esercita il controllo su un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti;
2. Constatato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, la Srl dovrà quindi verificare se il suo statuto prevede la possibilità di nominare il Sindaco Unico;
 - se manca la previsione statutaria, dovrà nominare il Collegio Sindacale;
 - se esiste la previsione statutaria, dovrà fare l'ulteriore verifica successiva;
3. Confrontare il valore dei ricavi e del Patrimonio netto rispetto la soglia di € 1 milione:
 - se entrambi i parametri sono sopra soglia, dovrà nominare il Collegio Sindacale;
 - se anche uno solo dei parametri è sotto soglia, potrà nominare il Sindaco Unico.

Il rapporto tra Sindaco Unico e funzione di revisione legale è il seguente:

1. Nella Spa il Sindaco unico potrà svolgere la revisione legale se lo statuto lo prevede e se la società non è obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
2. Nella Srl il Sindaco Unico somma naturalmente alla funzione di vigilanza anche quella di revisione, ma lo statuto può prevederne la divisione tra le predette funzioni.

La decorrenza delle nuove norme

Le nuove norme si applicano dal 1° gennaio 2012, ma nella Legge di stabilità manca una regola che chiarisca meglio la loro decorrenza. È ritenuto tuttavia pacifico che i Collegi Sindacali in carica al 1° gennaio 2012 vadano alla scadenza naturale del loro mandato, perciò la prima nomina del Sindaco Unico potrà avvenire con le assemblee di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 solo se è decorso il terzo esercizio di incarico del Collegio sindacale, e in ogni caso ricorrendo alla modifica dello statuto sociale ad opera dell'Assemblea Straordinaria.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

- Michela Pellizzer -

- Jari Vivian -